



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 247 DI DATA 11 Settembre 2020**

#### **OGGETTO:**

Autorizzazione ad un diverso parziale uso temporaneo del centro giovani di Andalo finanziato ai sensi della L.P. 23 luglio 2004, n.7

Gli immobili adibiti alle attività dei Centri giovani di cui all'art. 8 della L.P. 14 febbraio 2007, n.5 e s. m., sono di proprietà dei Comuni ove sono ubicati e sono gestiti dai medesimi enti. La costruzione dei medesimi è stata finanziata dalla Provincia autonoma di Trento, sulla base dell'art. 13, comma 1, lettera d bis), della L.P. 23 luglio 2004, n. 7. L'art. 13 appena citato è stato abrogato con l'art. 26 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5.

Con deliberazione n. 1847 del 31 agosto 2007, ai sensi dell'art. 13 sopra citato, la Giunta provinciale ha approvato li criteri per la concessione del finanziamento per la realizzazione dei centri giovani. L'art. 6, comma 2, punto 4) dei criteri per la concessione del finanziamento per la realizzazione dei centri giovani prevede: l'"impegno a non mutare, per il periodo d 20 anni, la destinazione delle opere finanziate, salvo approvazione da parte della Provincia autonoma di Trento".

Con liquidazione n. 10273 di data 28 maggio 2015 è stato corrisposto al Comune di Andalo il saldo del contributo concesso ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere d bis) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e il comune di Andalo si è impegnato a destinare l'immobile oggetto del finanziamento alle attività del Centro giovani per il periodo di vent'anni, come richiesto dalla normativa in vigore.

Con nota del 13 maggio 2019 (n. prot. 301276) il comune di Andalo ha richiesto di destinare temporaneamente una parte dell'immobile costituente il Centro giovani ivi a sede provvisoria del Circolo anziani Bella Età, in attesa di predisporre i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile attualmente sede del Circolo stesso.

Con nota del 1 luglio 2020 (n. prot. 391437) é stato chiesto al Servizio Legislativo un parere relativamente alla richiesta del Comune di Andalo, considerando la disciplina del finanziamento dei Centri giovani sopra richiamata.

Con nota del 24 luglio 2020 (n. prot. 444779) il Servizio legislativo ha fornito il parere sostenendo che l'autorizzazione all'uso temporaneo di una parte del centro giovani come sede del circolo anziani del paese possa essere ammissibile, se adeguatamente motivata e limitata sia temporalmente sia relativamente alle superfici in modo che il Centro giovani rimanga comunque destinato in prevalenza al mondo giovanile. Nella medesima nota il servizio legislativo ha precisato che l'autorizzazione in questione possa qualificarsi come atto di carattere gestionale di competenza del dirigente competente in materia, secondo quanto previsto dal D.P.G.P 26 marzo 1998, n. 6-78 Leg.

Con ulteriore nota del 10 settembre 2020 (n. prot. 551755) il Comune di Andalo ha riportato le motivazioni della richiesta già pervenuta. Tali motivazioni sono di seguito riportate. In primo luogo l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio immobiliare del comune in un ottica di risparmio di risorse in quanto lo spostamento provvisorio della sede del Circolo anziani Bella Età presso il centro giovani permetterebbe al circolo di esercitare le proprie attività senza che si debbano sostenere spese relative alla costruzione/manutenzione straordinaria di altri edifici comunali, dal momento che l'edificio costituente il centro giovani è già perfettamente efficiente. In secondo luogo occorre sottolineare il fatto che il Circolo anziani Bella Età è un'associazione che effettua attività che non possono in alcun modo ricondursi a fini di lucro. La richiesta in questione è, inoltre, circoscritta ad un lasso temporale ben definito (4 anni) e riguarda soltanto una porzione limitata della superficie complessiva della sede del centro giovanile (80 mq rispetto ad una superficie complessiva di 1.400 mq) in modo che il Centro giovanile rimanga comunque destinato in prevalenza al mondo giovanile e senza alcun pregiudizio per le loro attività.

Si ritengono quindi le motivazioni contenute nella richiesta del Comune di Andalo ammissibili e sufficientemente solide, anche alla luce di quanto sostenuto da Servizio Legislativo nella nota del 24 luglio 2020 come sopra descritto. Si evidenzia però che l'autorizzazione ad un uso temporaneo di parte del centro giovani a favore del centro anziani di cui al presente provvedimento deve intendersi non prorogabile in quanto l'eventuale proroga della stessa renderebbe il diverso uso del centro giovani così protratto nel tempo da avvicinarlo ad una modifica pressoché definitiva. Pertanto si evidenzia fin d'ora che a partire dall'12 settembre 2024 l'utilizzo dell'intero immobile costituente il centro giovani dovrà essere ripristinata a favore delle attività originarie relative alle politiche giovanili, come previsto dalla normativa relativa al finanziamento dei centri giovani. Nel caso in cui la situazione di cui alla presente autorizzazione si protraesse oltre il termine dell'11 settembre 2024, il finanziamento già concesso ed erogato sarà oggetto di revoca essendo venuto meno l'onere di mantenere l'immobile all'uso per il quale è stato finanziato.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 e ss. mm.;
- vista la legge provinciale L.P. 23 luglio 2004, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. n. 1847 del 31 agosto 2007;
- vista la nota del Comune di Andalo del n. prot. ;
- vista la propria nota del 1° luglio 2020 n. prot. 391437;
- vista la nota del Servizio Legislativo del 24 luglio 2020 n. prot. 444779;
- vista la propria deliberazione n. 558 di data 19 aprile 2019 con la quale è stato riapprovato l'Atto organizzativo della Provincia e definite anche le funzioni dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- visti tutti gli atti citati in premessa;

#### DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa e su richiesta del Comune di Andalo, l'utilizzo temporaneo e parziale del Centro giovani di Andalo da parte del Circolo anziani Bella Età fino al 10 settembre 2024;
2. di stabilire che la presente autorizzazione si riferisce alla porzione dell'immobile adibito a Centro giovani per una superficie di mq 80;
3. di stabilire fin d'ora, per le motivazioni espresse in premessa, che, a partire dal 12 settembre 2024 l'intero immobile costituente il Centro giovani ritornerà nella piena disponibilità delle attività originarie relative alle politiche giovanili, e che, nel caso in cui la situazione di cui alla presente autorizzazione si protraesse oltre il termine del 12 settembre 2024, il finanziamento già concesso ed erogato sarà oggetto di revoca essendo venuto meno l'onere di mantenere l'immobile all'uso per il quale è stato finanziato;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL DIRIGENTE  
Luciano Malfer